



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6

Ufficio Commercio

Prot. Gen. n° 56711 del 22.06.2018

Ordinanza n° 289

IL SINDACO

Vista la diffida prot. n. 47382 del 29/05/2018 emessa a fronte del verbale n. 164811/c del 8/05/2018 per occupazione abusiva di suolo pubblico, nei confronti di SERBAN CRISTINA ELENA (C.F. SRBCST84E51Z129R), nata a Slatina (Romania) il 11/05/1984, ditta individuale, titolare di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito in piazzetta Santa Maria n. 5/7, 00053 Civitavecchia;

Visto che in data 15/06/2018 è stata trasmessa all'Ufficio Commercio la nota prot. n° 49883 del 06/06/2018 con la quale il Comando di Polizia Locale accertava che l'occupazione di suolo pubblico ai fini commerciali, pur essendo stata ridotta di dimensioni non è stata rimossa e che pertanto la signora Serban Cristina Elena non ha ottemperato alla diffida prot. n. 47382 del 29/05/2018;

Preso atto che le violazioni, nell'ambito di una occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in piazzetta Santa Maria 5-7 ove è ubicato il citato esercizio commerciale;

Vista la direttiva prot. n. 65316 del 03/08/2017 in materia di occupazione di suolo pubblico abusiva ai sensi dell'art. 3 comma 16 legge 94/2009;

Considerato che nel caso specifico ricorre la fattispecie per applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16,17 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

Ritenuto pertanto di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

presso il locale sito in piazzetta Santa Maria 5-7, intestata alla ditta individuale Serban Cristina Elena per un periodo di giorni 5 (cinque), a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese;

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento prot. n. 54665 del 18/06/2018;

Visti:

l'art. 20 del Codice della Strada;

l'art. 633 del C.P.;

l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;

l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni suesposte:

ORDINA

- alla ditta individuale Serban Cristina Elena
 1. L'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico di cui al verbale n° 164656/C del 04/06/2018, elevato nei confronti della ditta individuale Serban Cristina Elena, dal Servizio 7 - Polizia Locale - Viabilità, ed il ripristino dello stato dei luoghi, in piazzetta Santa Maria 5-7, a sua cura e spese;
 2. la chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande intestata alla ditta individuale Serban Cristina Elena nel locale ubicato in piazzetta Santa Maria 5-7, per un periodo di 5 (cinque) giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese.

PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

AVVERTE

1. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 20 comma 1 della L.R. Lazio 29.11.2006 n° 21 e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Servizio 7 - Polizia Locale-Viabilità, espressamente delegata a tal fine;

2. in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;

3. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;

4. il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.;

5. dare mandato all'Ufficio Messi Notificatori di notificare la presente ordinanza:

a) alla ditta individuale Serban Cristina Elena a mezzo Pec al seguente indirizzo: serban.cristina@pec.buffetti.it ;

b) alla ditta individuale Serban Cristina Elena presso l'attività commerciale sita in Civitavecchia, piazzetta Santa Maria 5-7 ;

c) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.

d) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.

e) al Servizio 3 – Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica per quanto di competenza come previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento dei dehors delibera C.C. n. 117 del 03/11/2017;

f) al Servizio 1 Servizi Finanziari e Partecipate;

g) al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza con particolare riferimento agli accertamenti volti alla verifica della chiusura e del ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi con periodicità a partire dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, comunicandone gli esiti al Servizio scrivente.

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

SS/fb

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino